

rafforzamento dei Confidi, anche quelli non sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia.

Gli interventi della Cassa Depositi e Prestiti (CDP)

In base ai dati preliminari del 2013, lo scorso anno CDP ha mobilitato risorse complessive per circa 16 miliardi per finanziamenti e investimenti, in aumento di circa il 30 per cento rispetto al 2012. Con l'esercizio 2013 si è chiuso l'orizzonte temporale del Piano industriale 2011-2013, che ha superato gli obiettivi inizialmente fissati, nonostante il mutamento significativo del contesto di mercato: le risorse complessivamente mobilitate da CDP nel triennio sono pari a 56 miliardi, superiori ai 43 miliardi previsti. Per il triennio 2013-2015 il Piano industriale prevede la mobilitazione di risorse da parte di CDP e delle società controllate fino a 87 miliardi, tenendo conto dei recenti interventi normativi (Legge di stabilità 2014) che hanno consentito l'ampliamento della attività di CDP a supporto delle imprese.

I dati principali sull'attività e sui risultati preliminari di CDP nel 2013 sono i seguenti:

- **Mutui e valorizzazioni immobili pubblici.** Nel corso del 2013 sono quasi raddoppiate le risorse messe a disposizione degli enti pubblici, quasi 6 miliardi (3,3 miliardi del 2012). Al risultato ha contribuito l'attività di anticipazione per il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione e l'operatività del Fondo FIV Plus per la valorizzazione degli immobili dello Stato e degli Enti territoriali.
- **Finanziamenti alle infrastrutture.** Sul fronte delle infrastrutture, gli impieghi sono risultati pari a circa 2,2 miliardi, con operazioni di *project finance* per grandi infrastrutture nel settore autostradale e con il finanziamento diretto dei piani di investimento delle *multiutilities* locali.
- **Anche nel 2013 CDP ha concentrato gli impieghi in prodotti a sostegno dell'economia, cui ha dedicato 8,3 miliardi.** Le risorse sono state destinate sia a finanziamenti che ad interventi con capitale di rischio, diretti sia a PMI che a grandi imprese. Rilevano in particolare le risorse aggiuntive per il Fondo Strategico Italiano (2,5 miliardi), i finanziamenti a valere sui plafond dedicati alle PMI (3,2 miliardi) e il sistema export banca con SACE a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese (1,8 miliardi).

Sul lato del passivo, lo stock di raccolta postale di competenza CDP dovrebbe attestarsi a circa 3,6 miliardi. Il *cost/income ratio* resterà molto contenuto, intorno al 4 per cento. Il patrimonio netto si dovrebbe attestare oltre i 18 miliardi, con una crescita di circa l'8 per cento rispetto al 2012. Il margine d'interesse è atteso in discesa, per effetto della preventivata contrazione del differenziale tra tassi attivi e passivi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse di mercato. Di conseguenza, il 2013 si dovrebbe chiudere con un utile netto in flessione rispetto al 2012 (2,9 miliardi, di cui circa 500 milioni per plusvalenze su partecipazioni di natura non ricorrente), ma superiore agli obiettivi del Piano per il 2013 (2 miliardi).

Nell'ambito della collaborazione con il sistema bancario, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha reso operativo il Nuovo Plafond PMI, con una dotazione di 10 miliardi (ulteriori rispetto alle risorse mobilitate attraverso il Plafond PMI istituito dal 2009), di cui 8 miliardi destinati al finanziamento di spese di investimento e di esigenze di incremento del capitale circolante del comparto imprenditoriale (PMI-Investimenti). I restanti 2 miliardi erano, invece, in origine riservati alle operazioni di acquisto, da parte delle banche, di crediti vantati dalle PMI nei confronti della Pubblica Amministrazione (PMI-Crediti vs PA).

Dei 18 miliardi di cui era dotato lo strumento nel 2013, 13 miliardi sono stati già erogati a favore di più di 80 mila imprese.

Il Plafond PMI-Investimenti è destinato al finanziamento, anche nella forma del leasing finanziario, di iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione, ovvero ad esigenze di incremento del capitale circolante delle PMI. È articolato in due sotto-plafond: il primo, di 3 miliardi, è da assegnare con riferimento alla quota di mercato, al 31 dicembre 2011, di ciascun istituto di credito nei confronti delle PMI. Una quota, pari al 15 per cento, è riservata a favore delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo. Il secondo sotto-plafond, pari a 5 miliardi, è riservato alle sole banche che abbiano stipulato il contratto di finanziamento sul nuovo Plafond PMI.

Inoltre, a gennaio 2014, la CDP ha ulteriormente rafforzato il Plafond PMI-Investimenti, estendendone il perimetro di operatività e incrementandone la dotazione con ulteriori 2,5 miliardi.

In particolare, per quanto riguarda il perimetro di operatività, la CDP ha adottato la definizione di PMI utilizzata dalla Banca Europea per gli Investimenti (imprese fino a 250 dipendenti, a prescindere dal fatturato e dall'attivo di bilancio). Il Plafond è stato esteso anche alle *'mid cap'*, aziende con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 3.000. A tali imprese è destinata una tranche specifica di 2 miliardi, attraverso la costituzione del Plafond PMI - *'MID'*, da destinare alle operazioni di investimento e di incremento del capitale circolante.

È stato costituito anche il Plafond PMI - *'Reti'*, cui vengono destinati 500 milioni finalizzati ad agevolare la crescita dimensionale delle PMI che sottoscrivano un contratto di rete per il perseguimento di un programma comune. Anche in questo caso le risorse finanzieranno le operazioni di investimento e di incremento del capitale circolante.

Il Plafond *'PMI - crediti verso PA'* di 2 miliardi è stato reindirizzato al Plafond *'Investimenti'*. Infatti, le misure straordinarie adottate dal Governo per favorire il pagamento dei debiti della PA, hanno disincentivato lo strumento creato ad hoc da CDP.

Infine, la CDP ha deliberato l'istituzione del nuovo Plafond *'Beni Strumentali'*. Lo strumento è dotato di 2,5 miliardi e mira a finanziare, attraverso il sistema bancario, l'acquisto beni strumentali d'impresa, compresi hardware, software e tecnologie digitali. Le PMI finanziate con questo Plafond potranno avere accesso a un contributo in conto interessi erogato direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico⁹³⁰.

⁹³⁰ Art. 2 del D.L. 69/2013, cosiddetta *'Legge Sabatini'*. Per maggiori dettagli si veda il par. II.15 *'Competitività e internazionalizzazione delle imprese'*.

CDP ha riarticolato i parametri per la determinazione dei margini applicabili alla provvista di entrambi i Plafond, introducendo una ulteriore fascia di *pricing* per le banche che presentino un Tier 1 Ratio superiore al 9 per cento. La nuova articolazione è applicata dal 5 marzo 2013.

Tali fondi sono utilizzati anche per il sostegno alla internazionalizzazione delle imprese. Per maggiori dettagli, si veda il par. II.15 'Competitività e internazionalizzazione delle imprese'.

Con la Legge di Stabilità per il 2014⁹³¹, è stato stabilito che le operazioni di finanziamento condotte da CDP per finalità di sostegno all'economia nell'ambito della gestione separata (ovvero a valere sul risparmio postale), finora limitate alle piccole e medie imprese, possano essere effettuate anche nei confronti di grandi imprese. Tali operazioni possono assumere qualsiasi forma, quali quelle della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, di assunzione di capitale di rischio o di debito. Le operazioni possono essere effettuate solo in via indiretta, attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati.

È stata soppressa la previsione in forza della quale la raccolta di fondi della CDP è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali. In tal modo, viene ampliata per la gestione ordinaria (fondi tratti dal mercato) la possibilità di raccogliere risorse da impiegare per investimenti pubblici e privati.

Al fine di accrescere il volume del credito alle PMI, CDP può acquistare titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso PMI. Gli acquisti di tali titoli possono essere garantiti dallo Stato. Agli eventuali oneri derivanti da escussioni delle garanzie si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le PMI.

Sono state inoltre inserite, tra le attività della gestione separata della CDP, le esposizioni assunte o previste da CDP che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP, deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato⁹³².

FOCUS

Il finanziamento delle PMI a livello europeo

Il tema del finanziamento delle PMI è anche al centro dell'attività delle istituzioni europee. Il Libro Verde sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea, pubblicato a marzo 2013, ha l'obiettivo di individuare, attraverso una consultazione pubblica, le possibili politiche per favorire il finanziamento degli investimenti a lungo termine.

Su richiesta del Consiglio, la Commissione Europea ha proposto meccanismi europei di concessione di garanzie sui prestiti alle imprese e per la strutturazione di operazioni di cartolarizzazione (*joint guarantee* e *joint securitisation instruments*). In questi strumenti dovrebbero confluire le risorse dei programmi europei già esistenti (COSME e Horizon 2020), le risorse della BEI e parte di Fondi Strutturali.

L'iniziativa ha tra gli obiettivi, quello di aumentare l'efficacia dei programmi di sostegno finanziario alle PMI, riducendone la frammentazione e sfruttando le opportunità di diversificazione offerte dal mercato europeo. Inoltre, attraverso l'offerta di garanzie pubbliche e favorendo lo sviluppo di un mercato delle cartolarizzazioni, è possibile migliorare la capacità delle banche di erogare credito.

⁹³¹ L. 147/2013, art.1 co.42.

⁹³² L. 147/2013, art.1 co.44-47.

In particolare, il Programma COSME, approvato a metà ottobre 2013 con un bilancio di 2,3 miliardi, è il primo programma della Commissione Europea esclusivamente consacrato al sostegno alle piccole e medie imprese (PMI). Sarà attivo tra il 2014 e il 2020 e continuerà in larga misura le attività dell'attuale Programma Quadro 2007-2013 per la competitività e l'innovazione (Cip). È uno strumento per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, promuoverne l'internazionalizzazione e appianare il loro accesso ai mercati.

Il 60 per cento del bilancio stimato di COSME, pari a 2,3 miliardi, sarà dedicato a strumenti finanziari, per la messa a disposizione di garanzie e di *venture capital*, al fine di incoraggiare i flussi creditizi e gli investimenti nel settore delle imprenditorie. Il progetto costituirà un meccanismo di garanzia per i prestiti alle PMI fino a un importo di 150.000 euro.

Il sostegno di COSME perverrà alle PMI per il tramite di intermediari finanziari presenti nei Paesi (banche, società di leasing, società di mutua garanzia o i fondi di capitale di rischio) per assicurare che il credito sia quanto più accessibile possibile.

Il bilancio di COSME servirà inoltre a portare avanti il cofinanziamento della rete *Enterprise Europe*, nonché l'internazionalizzazione delle PMI, il programma Erasmus per giovani imprenditori, l'educazione all'imprenditorialità, gli *help desk* sui diritti di proprietà intellettuale e la riduzione degli oneri amministrativi.

Per quanto riguarda *Horizon 2020*, dopo l'approvazione del Parlamento Europeo, a dicembre 2013 anche gli Stati Membri dell'UE hanno approvato il programma per la ricerca e l'innovazione che, con un budget di circa 80 miliardi per il periodo 2014-2020, è il più grande programma di ricerca dell'UE e uno dei maggiori finanziamenti pubblici del mondo.

Le misure intraprese nel settore bancario

Accordo ABI – Associazioni imprese a favore delle PMI

L'ABI e le Associazioni delle imprese hanno siglato un nuovo accordo a favore delle PMI italiane, aggiornando le misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti previste dai precedenti accordi. Hanno aderito all'iniziativa 281 banche. Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi: *i)* sospensione dei finanziamenti; *ii)* allungamento dei finanziamenti e *iii)* operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.

Possono beneficiarne le imprese che, pur manifestando un'eccessiva incidenza degli oneri finanziari sul fatturato per effetto della crisi economica, sono economicamente sane. È previsto che si impegnino a fornire elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale, ad esempio attraverso il portafoglio ordini, il *business plan*, i piani di ristrutturazione aziendale.

Per quanto riguarda il primo tipo di interventi, la quota capitale delle rate di mutuo può essere sospesa per 12 mesi, mentre la quota capitale prevista nei canoni di leasing immobiliare e mobiliare può essere rinviata per 12 o 6 mesi.

Tra le innovazioni c'è anche la possibilità di sospendere le operazioni di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, a patto che sia previsto un piano di rimborso rateale nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero che siano operazioni assimilabili in termini di strutturazione del piano di rientro.

In relazione alle operazioni di allungamento dei finanziamenti, è prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, in misura maggiore rispetto al

precedente accordo, oppure, di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all'anticipazione di crediti certi ed esigibili, infine, è possibile allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione. Le operazioni di allungamento dei mutui sono effettuate a condizioni contrattuali invariate, se accompagnate da un rafforzamento patrimoniale o da processi aggregativi. In caso contrario, le operazioni possono prevedere una variazione del tasso d'interesse, in misura non superiore all'aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell'iniziale erogazione. La variazione non potrà di norma superare il 2 per cento.

Relativamente alle operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività, le banche si impegnano a valutare la concessione di un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

All'interno del nuovo Accordo è, inoltre, individuata una serie di temi strategici di interesse comune per favorire lo sviluppo delle relazioni banca-impresa, in relazione ai quali le Parti firmatarie concordano sull'opportunità di definire nei prossimi mesi nuove e specifiche intese e di avanzare al Governo e alle altre Istituzioni competenti proposte condivise.

Il plafond è di 10 miliardi, fino al 30 giugno 2014.

Con questa iniziativa riguardante le 'Nuove misure per il credito alle PMI', secondo i dati aggiornati a fine luglio 2013, le banche hanno sospeso circa 106.000 mutui a livello nazionale, pari a 32,3 miliardi di debito residuo con una liquidità liberata superiore a 4,3 miliardi.

FOCUS

Fondo di Valorizzazione per le Imprese

A giugno 2013 l'ABI ha approvato il progetto di costituzione di un proprio Fondo di Valorizzazione Imprese (FVI). Si tratterà di un nuovo intermediario, istituito e gestito da una società di gestione del risparmio (sgr), il cui obiettivo sarà il rilancio e la valorizzazione delle imprese sane ma in situazione di stress finanziario. Il Fondo potrà acquisire crediti dalle banche e risorse finanziarie da investitori, intervenendo nel rafforzamento dell'impresa fino al disinvestimento della partecipazione.

Le aziende potranno beneficiare di una maggiore capitalizzazione e di un migliore rapporto debito/capitale. Le imprese, infatti, con l'ingresso del Fondo vengono rafforzate e ricapitalizzate. Di qui anche nuove potenzialità di accesso al credito, visto il minor indebitamento e il rafforzamento patrimoniale.

Le banche potranno contare su di una maggiore diversificazione del rischio e su di una riduzione di costi e miglioramento della posizione patrimoniale.

L'iniziativa, promossa dall'Associazione Bancaria Italiana e che intende coinvolgere le rappresentanze di impresa, ha l'obiettivo di offrire alle imprese nuove risorse, che possano essere di concreto supporto nella riduzione dei livelli di indebitamento, nel rafforzamento della struttura patrimoniale e nel perseguimento di obiettivi strategici di rilancio e piena valorizzazione delle loro capacità e dei loro attivi.

FOCUS

Progetto 'PiùBorsa'

CONSOB, ABI, Aifi, Assirevi, Assogestioni, Assosim, Borsa Italiana, Confindustria, Fondo Italiano d'Investimento e Fondo Strategico Italiano hanno dato vita al progetto 'Più Borsa', tramite la sottoscrizione di un memorandum d'intesa contenente impegni e misure volte a promuovere una comune linea d'azione per lo sviluppo del mercato mobiliare nazionale.

Il memorandum è il primo risultato del gruppo di lavoro 'Ammissione alla quotazione delle PMI: interventi di incentivazione, ruolo dei mercati e degli operatori', costituito a marzo

2012, su proposta di diversi partecipanti al mercato e sotto il coordinamento della CONSOB. L'obiettivo era quello di redigere proposte intese, da un lato, ad assistere le PMI in un percorso di apertura al mercato del capitale di rischio e, dall'altro, ad incrementare l'interesse degli investitori istituzionali nei confronti di questa categoria di imprese.

L'iniziativa è nata dalla constatazione del sottodimensionamento della Borsa italiana, che la crisi finanziaria degli ultimi anni ha reso ancora più grave. Nel corso del 2012 il numero di società quotate sul MTA è sceso da 263 a 255, mentre la capitalizzazione di Borsa rappresenta una quota modesta del PIL nazionale (circa il 22 per cento), molto distante da quella registrata in altri Paesi comunitari (oltre il 110 per cento in UK e circa il 56 per cento in Francia). In questo contesto si conferma una consolidata avversione delle PMI italiane, che costituiscono la parte preponderante del tessuto produttivo, verso il mercato dei capitali: solo una percentuale ridotta (appena il 16,4 per cento) fa parte delle società quotate, risultando fortemente sottorappresentate in Borsa rispetto al loro ruolo nell'economia.

L'attività di ricerca a monte del memorandum ha evidenziato come il sottodimensionamento sia riconducibile all'esistenza di diversi fattori frenanti, sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta di *equity investment*. In particolare, l'assenza di un'adeguata domanda da parte di investitori istituzionali può tradursi in un evidente disincentivo alla quotazione, a causa sia di un inefficiente funzionamento dei meccanismi di *pricing* in fase di IPO, sia del limitato supporto alla liquidità dei titoli nella successiva fase di negoziazione.

Il miglioramento dei servizi bancari

Nel corso degli ultimi anni la normativa posta a garanzia del consumatore di servizi bancari e finanziari ha conosciuto, anche in forza della legislazione europea, un notevole sviluppo. Il ventaglio degli strumenti impiegati non si limita a prevedere obblighi di trasparenza, è molto articolato e include doveri di assistenza del consumatore, disposizioni volte a favorire la concorrenza agevolando la chiusura anticipata o la portabilità del rapporto, misure per accrescere l'accesso ai servizi di base e la fiducia negli strumenti di pagamento.

Gli interventi a tutela diretta dei consumatori sono stati accompagnati da quelli volti a migliorare la professionalità degli operatori.

FOCUS

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale e prassi di remunerazione per le banche

La Banca d'Italia ha emanato le nuove norme di vigilanza prudenziale per le banche, che saranno efficaci a partire da luglio 2014 e che in parte anticipano il recepimento di alcune norme contenute nella direttiva comunitaria Crd IV. La disciplina costituisce un quadro organico e una cornice di riferimento.

In primo luogo sono definiti i principi e le linee guida cui il sistema dei controlli interni delle banche si deve uniformare, creando un quadro normativo organico e coerente con le migliori prassi internazionali e con le raccomandazioni dei principali *standard setter* (*Financial Stability Board*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, EBA). Sono definiti i principi generali di organizzazione, indicati il ruolo e i compiti degli organi aziendali nonché delineate le caratteristiche e i compiti delle funzioni aziendali di controllo, al fine di rafforzare la capacità delle banche e dei gruppi bancari di presidiare i rischi aziendali.

I principi di fondo a cui la disciplina si ispira sono: *i)* il coinvolgimento dei vertici aziendali; *ii)* l'esigenza di assicurare una visione integrata dei rischi; *iii)* l'attenzione ai temi dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli; *iv)* la valorizzazione del principio di proporzionalità, che consente di graduare l'applicazione delle norme in funzione della dimensione e della complessità

operativa delle banche⁹³³.

Il documento contenente le 'Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche' è stato sottoposto a consultazione pubblica, che si è chiusa il 14 gennaio 2014.

Un altro documento sottoposto a consultazione pubblica è relativo alle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari.

L'obiettivo delle nuove disposizioni è quello di recepire la nuova disciplina comunitaria contenuta nella direttiva 2013/36/UE (cd. CRD 4), che aggiorna la complessiva normativa prudenziale per banche e imprese d'investimento⁹³⁴.

Il recepimento della CRD 4 rappresenta inoltre l'occasione per coordinare le disposizioni sui sistemi di remunerazione e incentivazione con altri provvedimenti emanati di recente dalla Banca d'Italia (ad esempio, la nuova disciplina in materia di controlli interni) o in corso di revisione (quali la normativa in materia di organizzazione e governo societario e con il

⁹³³ Le principali novità riguardano in particolare i) il ruolo e i compiti dell'organo con funzione di supervisione strategica e dell'organo con funzione di gestione; ii) maggiore rilievo da parte dei vertici aziendali nel definire le politiche e i processi aziendali più importanti (gestione dei rischi; valutazione delle attività aziendali; approvazione di nuovi prodotti/servizi, ecc.); iii) la revisione della disciplina delle funzioni aziendali di controllo (internal audit, compliance e risk management), al fine di rafforzare le procedure di nomina e revoca nonché la posizione gerarchico - funzionale dei relativi responsabili e ampliare i compiti del responsabile della funzione di risk management (chief risk officer); iv) l'introduzione di una disciplina organica in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali.

I vertici aziendali vengono coinvolti in particolare sulle tematiche di governo dei rischi. All'organo con funzioni di supervisione strategica è attribuita la responsabilità di definire le politiche di gestione dei rischi, stabilendo il livello accettato di rischio nell'ambito di un quadro di riferimento formalizzato. La crisi ha evidenziato la necessità di introdurre specifiche procedure di nomina e di revoca dei responsabili, di fissare principi organizzativi e di assegnare risorse umane e finanziarie adeguate. Viene, inoltre, aggiornata la disciplina del sistema informativo, anche per recepire le principali evoluzioni emerse nel panorama internazionale. A tale scopo, oltre a disciplinare le modalità di governo del sistema informativo, di gestione del rischio informatico e i requisiti per assicurare la sicurezza informatica, le disposizioni recepiscono le raccomandazioni della BCE per la sicurezza delle transazioni bancarie tramite internet.

È, infine, disciplinata la materia della continuità operativa, in caso di gestione di situazioni di crisi conseguenti a incidenti di portata settoriale, aziendale ovvero a catastrofi estese che colpiscono l'operatore o le sue controparti rilevanti, riorganizzando le disposizioni attualmente contenute in diverse fonti. Tra le novità di maggiore rilievo, vi è la formalizzazione del ruolo del CODISE (continuità di servizio) come struttura per il coordinamento della gestione delle crisi operative della piazza finanziaria italiana presieduta dalla Banca d'Italia. Il tempo di ripristino per i processi a rilevanza sistemica non dovrà eccedere complessivamente le 4 ore. Le banche avranno un anno di tempo per adeguarsi, ma entro il 2013 dovranno effettuare una autovalutazione dell'impatto normativo che includa anche i tempi di adeguamento e le misure necessarie, inviandola alla Banca d'Italia.

⁹³⁴ Sebbene l'impianto e i principi cardine della attuale disciplina rimangano invariati, la direttiva apporta alcuni importanti cambiamenti, dati da: a) L'introduzione di un limite massimo di 1:1 al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione: la norma è volta ad evitare compensi variabili estremamente elevati e sbilanciati rispetto a quelli fissi, che potrebbero favorire l'assunzione eccessiva dei rischi e non essere coerenti con politiche e prassi di remunerazione e incentivazione sane e prudenti. L'assemblea dei soci, a discrezione di ciascuno Stato membro, può tuttavia avere il potere di approvare un limite più elevato, nel rispetto di condizioni ed entro limiti definiti dalla direttiva. b) Il rafforzamento delle previsioni in materia di meccanismi di aggiustamento per i rischi *ex post* (*malus* e *claw-back*): agli indicatori quantitativi ora previsti, legati al raggiungimento dei risultati, sono aggiunti indicatori di carattere qualitativo, legati alla condotta tenuta dal personale nel corso del proprio rapporto di lavoro con la banca. Anche questi aspetti, infatti, possono rappresentare una leva importante per garantire la sana e prudente gestione e devono guidare la corresponsione delle remunerazioni. c) La previsione di limiti alle remunerazioni variabili nel caso in cui le banche non rispettino specifici requisiti di capitale: la norma declina in modo puntuale un principio generale delle regole sui compensi, che ravvede nella solidità patrimoniale una condizione indispensabile per la corresponsione degli incentivi. d) L'attribuzione all'EBA del potere di definire *regulatory technical standards* (RTS) su: 1) i criteri qualitativi e quantitativi per l'identificazione del personale più rilevante; 2) le caratteristiche degli strumenti finanziari da utilizzare per il riconoscimento delle remunerazioni variabili. Una volta approvati dalla Commissione Europea, sulla base della proposta formulata dall'EBA, gli RTS hanno carattere vincolante e sono direttamente applicabili senza necessità di recepimento. e) La revisione di altre regole già contenute nella CRD 3: tra queste vi sono, ad esempio, i chiarimenti sulla possibilità di pagare la remunerazione variabile garantita, l'aggiornamento degli obblighi di informativa al pubblico.

prossimo avvio del *Single Supervisory Mechanism*. Con riferimento a quest'ultimo punto, è stata rivista la definizione dell'insieme delle "banche maggiori", cui si applica l'intera disciplina, in modo da farla coincidere con l'insieme delle "banche significative" ai sensi del Regolamento sul Sistema di Supervisione Unico Europeo.

Le nuove disposizioni che recepiscono la CRD 4 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014. Dalla stessa data è direttamente applicabile nei singoli Stati il regolamento (UE) n.575/2013 (CRR) in materia di requisiti patrimoniali. Esse danno applicazione, per quanto di competenza della Banca d'Italia, alla recente legislazione comunitaria e mantengono l'ordinamento finanziario italiano in linea con le revisioni degli accordi di 'Basilea 3'.

Dal 1 gennaio 2014, le banche dovranno rispettare un livello di capitale di migliore qualità (*common equity tier 1*) pari al 7 per cento delle attività ponderate per il rischio, di cui 4,5 a titolo di requisito minimo e 2,5 come riserva di conservazione del capitale. Nella definizione di capitale da utilizzare vengono applicati i margini di flessibilità previsti dal CRR per quanto riguarda in particolare il regime delle deduzioni e dei filtri prudenziali (cosiddetto *phase-in*).

Le banche che non dovessero rispettare il requisito di riserva di capitale non potranno distribuire dividendi, remunerazioni variabili e altri elementi utili a formare il patrimonio regolamentare oltre limiti prestabiliti e dovranno definire le misure necessarie a ripristinare il livello di capitale richiesto. Il capitale previsto è in linea con quanto stabilito nell'esercizio di *comprehensive assessment* in via di preparazione nell'ambito del *Single Supervisory Mechanism*.

Il Governo ha autorizzato⁹³⁵ la Banca d'Italia ad avvalersi di soggetti terzi, selezionati con procedure ad evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, per svolgere l'attività di vigilanza finalizzata all'*Asset Quality Review*, in vista dell'avvio a novembre del meccanismo di vigilanza unico da parte della Banca Centrale Europea. Tale meccanismo prevede che la BCE potrà avvalersi delle informazioni fornite dalle singole autorità nazionali, che potranno essere coadiuvate da soggetti terzi. Questo comporta la necessità di modificare per legge le norme relative all'attività di vigilanza bancaria. Le informazioni di cui i soggetti terzi verranno a conoscenza saranno coperte dal segreto d'ufficio. Questi soggetti hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al governatore della Banca d'Italia.

Recentemente l'Eurosistema ha rivisto le proprie misure di controllo del rischio. Le nuove misure hanno diminuito il valore del collaterale delle banche italiane di circa 4 miliardi. Da novembre 2013 le banche italiane possono aumentare la consistenza delle attività stanziabili anche ricorrendo al modello di valutazione dei prestiti bancari messo a punto dalla Banca d'Italia.

FOCUS

Il nuovo modello della Banca d'Italia per la valutazione del rischio di credito

Lo scorso luglio il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha approvato il modello sviluppato dalla Banca d'Italia per la valutazione del rischio di credito dei prestiti bancari (*In-house credit assessment system*, ICAS). Analoghi sistemi di valutazione sono già utilizzati presso le banche centrali di Austria, Francia, Germania, Slovenia e Spagna. Il nuovo modello introduce un importante strumento per le controparti italiane, in considerazione del fatto che i prestiti (attività tipicamente non negoziabili e prive di rating, e quindi sinora difficilmente utilizzabili come garanzia) rappresentano una quota rilevante del loro attivo⁹³⁶.

Il modello calcola, per le imprese a cui è stato concesso un prestito, una probabilità di

⁹³⁵ D.L. 25/2014.

⁹³⁶ L'Eurosistema accetta già i prestiti bancari come collaterale a fronte delle operazioni di politica monetaria, avvalendosi di altri tre strumenti: i rating forniti dalle agenzie specializzate; gli strumenti statistici gestiti da terze parti come, nel caso italiano, il modello di valutazione del rischio di credito della società Cerved; i modelli di valutazione del rischio di credito della clientela sviluppati internamente dalle banche.

default (PD) su un orizzonte di dodici mesi. Le stime sono ottenute applicando un modello statistico ai dati ricavati dai bilanci e dalle segnalazioni alla Centrale dei rischi, tenendo anche conto di un ampio ventaglio di informazioni aggiuntive (relative, ad esempio, al rischio del settore e alla qualità della *governance* societaria). Ogni qualvolta una banca sottopone prestiti da utilizzare come garanzia, la Banca d'Italia accetta quelli erogati a imprese per le quali la PD stimata non superi le soglie previste.

Inizialmente il modello ICAS produrrà stime della PD per circa 3.000 imprese alle quali le banche hanno concesso prestiti potenzialmente stanziabili: in caso di pieno utilizzo, il modello dovrebbe generare collaterale aggiuntivo, al netto degli scarti di garanzia (*haircuts*), fino a un massimo di 20 miliardi. L'effettivo utilizzo nel breve periodo è condizionato dalla domanda da parte degli intermediari.

La Banca d'Italia ha inoltre istituito un nuovo Servizio specificamente dedicato alla tutela dei clienti e al contrasto del riciclaggio⁹³⁷. Anche con l'avvio della vigilanza unica della Banca Centrale Europea, infatti, i compiti relativi alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela, nonché dell'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo competono agli Istituti centrali nazionali.

È stato modificato il Testo Unico Bancario per prevedere che, in attesa del riordino degli strumenti di intermediazione finanziaria, comunque non oltre la fine del 2014, le società cooperative esistenti già alla data del 1° gennaio 1996 possano continuare a svolgere la loro attività. Devono essere rispettate, tuttavia, diverse condizioni: le loro azioni non devono essere negoziate in mercati regolamentati; devono concedere finanziamenti esclusivamente ai propri soci e a condizioni più favorevoli di quelle presenti sul mercato; l'importo unitario del finanziamento deve essere di ammontare non superiore a 20 mila euro⁹³⁸.

FOCUS

La disciplina delle partecipazioni dei trust nelle Società quotate

La CONSOB ha emanato una Comunicazione di carattere generale in materia di obblighi di trasparenza delle partecipazioni rilevanti detenute dai *trust* nelle società quotate.

L'obiettivo è quello di migliorare la trasparenza degli assetti proprietari al fine di tutelare al meglio gli investitori e garantire il regolare funzionamento del mercato.

In base alle nuove disposizioni, i *trust* che detengono una partecipazione rilevante (ex art.120 TUF) nel capitale di una società quotata in Borsa o che partecipano ad un patto parasociale saranno sottoposti a ulteriori obblighi informativi nei confronti della CONSOB rispetto a quelli già previsti dalla disciplina di trasparenza attualmente in vigore.

La costituzione di un *trust*, con la conseguente titolarità della partecipazione in capo al *trustee*, potrebbe non garantire l'effettiva trasparenza degli assetti proprietari dell'emittente partecipata, qualora i processi decisionali, relativi all'esercizio del diritto di voto legato alla partecipazione, siano allocati in capo ad altri soggetti del *trust*, o sussistano importanti poteri di interferenza, venendosi in tal caso a determinare una separazione tra titolarità formale della partecipazione e titolarità sostanziale dei diritti connessi.

In particolare i *trust*, contestualmente alla notifica relativa al superamento delle soglie

⁹³⁷ Per maggiori dettagli sulle misure adottate per il contrasto al riciclaggio e alle frodi si veda il par. II.10 'Riforma fiscale e la lotta all'evasione'.

⁹³⁸ D.L. 69/2013, art.56-quinquies.

rilevanti, dovranno comunicare a CONSOB, tra le altre cose, l'identità di tutti i soggetti coinvolti nel trust, gli eventuali poteri di intervento nella gestione delle partecipazioni, le eventuali sovrapposizioni fra i soggetti (persone fisiche o giuridiche) coinvolti e i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che fanno parte della catena partecipativa in capo al trust.

Infine, La Legge di Stabilità per il 2014⁹³⁹ ha introdotto, a partire dal periodo di imposta 2013, la deducibilità fiscale in 5 anni, ai fini IRES e IRAP, delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti derivanti da elementi certi e precisi, per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Le componenti fiscalmente rilevanti sono quelle riconducibili unicamente a crediti alla clientela. Tali rettifiche di valore, sia per il settore bancario che per quello assicurativo, concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono rilevati in bilancio e nei quattro successivi; le svalutazioni e le perdite dedotte in quote da un quinto l'una si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e tali caratteristiche sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili (sia nazionali che internazionali).

FOCUS Il Piano Strategico CONSOB 2013-2015

Il Piano Strategico 2013-2015 è il secondo documento formale di pianificazione redatto dalla CONSOB dopo quello riferito al periodo 2010-2012. Esso si basa sullo stesso modello logico che prende avvio dalla valutazione dei rischi legata alle previsioni sull'evoluzione dello scenario economico-finanziario e del contesto istituzionale di riferimento. Inoltre, si basa sugli elementi informativi scaturiti dalla chiusura del precedente ciclo di pianificazione 2010-2012. Tali elementi hanno riguardato la verifica della permanenza delle aree di rischio precedentemente individuate o la loro differente connotazione. È stata esaminata l'evoluzione delle aree di rischio nei due trienni e si è rivisitata la matrice di priorità dei rischi sulla base della quale sono stati individuati gli obiettivi strategici dell'Istituto.

A fronte del permanere di un quadro congiunturale negativo, rimane ancora un livello di rischiosità legato all'aumento del numero di emittenti connotati da incertezza sulla continuità aziendale e conseguente possibilità di *earning manipulation* e *mispricing* dei relativi titoli.

Per affrontare tale criticità la CONSOB si pone 3 obiettivi strategici: *i)* potenziare la vigilanza sulle informazioni economico-finanziarie relative a emittenti di strumenti finanziari negoziati nei mercati italiani o diffusi al pubblico, rese disponibili per via diretta o derivata (studi, giudizi di rating, blog, forum); *ii)* rafforzare i presidi di vigilanza sugli emittenti a maggior rischio sistemico, quali quelli a più elevata capitalizzazione o appartenenti al settore finanziario, da attuare attraverso un'analisi sistematica e approfondita su tutti i soggetti; *iii)* focalizzare i controlli sulle società di revisione di medio/grandi dimensioni impegnate in misura rilevante sull'*audit* delle società quotate (mediante interventi diretti di vigilanza preventiva).

Il rischio di operazioni con parti correlate di natura espropriativa è giudicato rimanere significativo, poiché la riduzione della redditività aumenta la probabilità di conflitti di interessi tra azionisti di controllo e di minoranza. In tale ambito, la CONSOB si pone quale obiettivo strategico di focalizzare su tutte le società del FTSE Mib l'analisi sistematica delle

⁹³⁹ L. 147/2013, art. 1 co. 158-161.

situazioni di conflitto di interessi e, per le società non appartenenti al FTSE Mib, nell'indirizzare l'attività di vigilanza sulla *corporate governance* sui soggetti che presentano un maggiore rischio di espropriazione delle minoranze, individuate secondo uno specifico modello di analisi *risk-based*.

Permane, inoltre, un livello di rischio legato al fatto che la forte riduzione dei livelli di redditività aumenta la probabilità di conflitti di interessi con i clienti. In tale area, pertanto, la CONSOB si pone 3 obiettivi strategici: *i)* vigilare sull'attività di distribuzione degli intermediari con focalizzazione sul collocamento, anche tramite l'offerta fuori sede, di prodotti connotati da profili di complessità e da accentuati conflitti di interesse; *ii)* vigilare sulla coerenza con le previsioni del TUF e del Regolamento Intermediari delle politiche commerciali delle SGR partendo dalla fase di definizione della gamma di prodotti; *iii)* vigilare sulle SGR che gestiscono fondi immobiliari di prossima scadenza con particolare riguardo all'obbligo di definire e aggiornare un piano previsionale patrimoniale coerente con la durata di ciascun fondo e con le condizioni di mercato⁹⁴⁰.

La CONSOB partecipa a un tavolo di lavoro organizzato presso il Ministero dello Sviluppo Economico tra il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e le Associazioni dei Consumatori. La creazione di tale relazione stabile, attraverso modalità di interazione che garantiscano un flusso informativo costante e biunivoco tra i soggetti coinvolti, costituisce un importante tassello nella strategia di contrasto e repressione legale delle pratiche scorrette, consentendo di continuare ad affrontare il tema dell'educazione finanziaria quale elemento fondamentale per la funzionalità e la competitività del sistema finanziario. In questa prospettiva, il Tavolo di lavoro congiunto permanente è la sede dove discutere e consolidare contenuti/orientamenti di medio-lungo termine sul tema della protezione dei consumatori-investitori, valorizzando le reciproche esperienze e visioni all'interno di un processo di collaborazione operativa stabile.

La rivalutazione del capitale della Banca d'Italia

Al fine di assicurare alla Banca d'Italia un modello di *governance* che ne rafforzi l'autonomia e l'indipendenza, nel rispetto dei Trattati Europei, sono state stabilite nuove norme riguardanti il capitale e gli organi dell'Istituto⁹⁴¹. La Banca

⁹⁴⁰ Inoltre si ricorda che per il periodo 2013-2015, in relazione al tema dell'offerta di prodotti non azionari ai risparmiatori *retail*, il rischio fondamentale è legato alla possibilità che le maggiori esigenze di raccolta fondi di emittenti bancari possano portare ad un abbassamento degli standard di trasparenza. In questo caso, l'obiettivo strategico è quello di garantire la correttezza della *disclosure* fornita nei documenti di offerta sui prodotti e sulla situazione degli emittenti, con particolare attenzione al rischio di credito.

La crescita della frammentazione degli scambi aumenta il rischio di mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e di *best execution*. In quest'area di rischio, la CONSOB si propone l'obiettivo di potenziare la vigilanza sui flussi informativi alla CONSOB (*transaction reporting*) e al pubblico (trasparenza), attraverso lo sviluppo di un monitoraggio maggiormente informatizzato del corretto adempimento degli obblighi. Si propone inoltre di rafforzare la vigilanza sul rispetto della disciplina di *best execution* da parte degli intermediari negozianti approfondendo, in particolare, l'esame dei meccanismi automatici di selezione delle piattaforme di negoziazione (c.d. *smart order routing*).

Infine, in relazione al tema degli abusi di mercato, l'area di rischio centrale è legata al forte sviluppo di nuove modalità operative sui mercati, quali il trading automatizzato e il trading ad alta frequenza (*high frequency trading*), che possono condurre a un non ordinato svolgimento delle negoziazioni. In tale ambito, la CONSOB si propone di potenziare le iniziative di vigilanza volte ad innalzare la qualità dei requisiti organizzativi e dei sistemi di controllo di *trading venue* e imprese d'investimento che operano in ambiente altamente automatizzato (*trading algoritmico e HFT*), verificando e monitorando nel tempo il rispetto di adeguati livelli di rispetto degli orientamenti ESMA.

⁹⁴¹ D.L. 133/2013, artt.4-6.

Centrale Europea deve dare formalmente parere favorevole, ma la proposta di rivalutazione ha già ottenuto il parere favorevole della consulenza legale della BCE.

La Banca d'Italia è stata autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie sino a euro 7,5 miliardi. In seguito all'aumento di capitale, ciascuna quota nominativa è di 25.000 euro. La Banca si trasformerà in una '*public company*': ciascun partecipante al capitale dovrà essere di nazionalità italiana (banche, imprese di assicurazione, fondazioni, enti e istituti di previdenza e fondi pensione) e non potrà possedere, direttamente o indirettamente, una quota di capitale superiore al 3 per cento. Per le quote in eccesso, non spetta il diritto di voto e i dividendi sono imputati a riserva statutaria della Banca d'Italia (eccetto che per i primi 36 mesi, considerati di adeguamento). Per favorire il rispetto di tale limite, la Banca d'Italia potrà acquistare temporaneamente le quote di partecipazione in possesso di altri soggetti.

La Banca d'Italia potrà distribuire dividendi annuali per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.

La Banca d'Italia riferisce annualmente alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale.

La riforma ha due effetti fondamentali: il primo è quello di allargare la platea dei partecipanti al capitale della Banca, in modo che ciascuno ne detenga una quota piccola. Allo stesso tempo viene affrontato un altro problema posto dal vecchio statuto: la possibilità che i dividendi per i partecipanti, essendo fissati come quota delle riserve, potessero crescere indefinitamente in cifra nominale al crescere delle stesse. Con la riforma, i dividendi sono ora una quota (non più del 6 per cento) del capitale in senso stretto, il quale è espresso in cifra fissa (7,5 miliardi): quindi, i dividendi non potranno mai eccedere i 450 milioni.

Quanto al fatto che la rivalutazione delle quote aumenterebbe 'artificialmente' i patrimoni delle banche partecipanti, va notato che, ai fini della valutazione dei rapporti di capitale che le banche devono rispettare come requisiti di vigilanza, il patrimonio cosiddetto 'di migliore qualità' in mano alle banche potrà determinare un aumento medio del patrimonio di migliore qualità di circa 40 punti base. Per le 15 banche che affronteranno l'*asset quality review* della BCE degli stress test dell'EBA, l'aumento medio sarà di 30 punti base. Questa rivalutazione partirà dal 2014 mentre i test BCE ed EBA prendono a riferimento il 2013, quindi le banche italiane che parteciperanno ai test non avranno al momento alcun beneficio. Tuttavia, dalla rivalutazione delle quote le banche avranno una sopravvenienza attiva che potrà controbilanciare in parte lo stock di sofferenze che rende difficile fare credito.

II.17 IL PROCESSO DI SEMPLIFICAZIONE

La semplificazione amministrativa e la riduzione degli oneri burocratici rappresentano un fattore chiave per eliminare vincoli e liberare risorse per lo sviluppo e la competitività delle imprese. Consentono di dare certezza ai diritti dei cittadini e inseriscono l'Amministrazione pubblica in un percorso di efficienza e risparmi, senza aumentare la spesa pubblica. In quest'ottica è stata avviata in

Italia un'azione sistematica di eliminazione dei vincoli burocratici, consistente in numerosi interventi normativi e regolamentari finalizzati a ridurre i costi amministrativi gravanti su cittadini e imprese, adottati prevalentemente sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi, realizzate dal Dipartimento della funzione pubblica⁹⁴². Dalla piena implementazione del complesso delle misure adottate dal 2008 a oggi è atteso, a regime, un risparmio potenziale stimato di circa 9 miliardi, pari al 27 per cento del totale dei costi amministrativi stimati. Nell'ultimo anno il Governo ha rafforzato questo impegno con l'adozione del D.L. 'Fare'⁹⁴³, che ha proseguito l'opera riduzione degli oneri, con la predisposizione di un Disegno di legge⁹⁴⁴ specifico e con diverse misure settoriali.

TAVOLA II.17.1 - COSTI AMMINISTRATIVI E RISPARMI POTENZIALI PER LE PMI CONNESSI ALLA PIENA IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE

Settore	Oneri amministrativi (in miliardi di euro)	Misure adottate	Risparmi (in miliardi di euro)
Lavoro e previdenza	9,94	Piano di riduzione Legge 133/2008	4,78
Prevenzione incendi	1,41	Regolamento di semplificazione per le PMI	0,65
Paesaggio e beni culturali	0,62	Piano di riduzione Regolamento interventi di lieve entità	0,17
Ambiente	3,41	Regolamento di semplificazione per le PMI Decreto 'Semplifica Italia'	0,97
Fisco	2,76	Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (circolare 1/E del 25 gennaio 2011)	0,46
Privacy	2,59	D.L. 'Sviluppo' 70/2011 D.L. 'Semplifica Italia' 5/2012	0,92
Appalti	1,21	D.L. 'Sviluppo' 70/2011 D.L. 'Semplifica Italia' 5/2012	0,30
Sicurezza sul lavoro	4,60	D.L. 'Fare' 69/2013	-
Edilizia	4,44	D.L. 83/2012 D.L. 'Fare' 69/2013	0,74
Totale	30,98		8,99 (27,4 per cento dei costi)

Il 'decreto Fare': le semplificazioni per i cittadini e per le imprese

Il D.L. 69 del 2013⁹⁴⁵ contiene numerose misure di semplificazione. Si tratta di provvedimenti che sono anche frutto delle attività di misurazione degli oneri

⁹⁴² Per maggiori approfondimenti si veda il sito web del Progetto SI - Semplifica Italia <http://www.funzionepubblica.gov.it/si/semplicifica-italia/introduzione.aspx>

⁹⁴³ D.L. 69/2013, cvt, con modificazioni, in L. 98/2013.

⁹⁴⁴ Disegno di legge 'Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino', contenente una serie di provvedimenti che arricchiscono e completano il quadro degli interventi di sburocratizzazione dell'amministrazione, avviati con il D.L. 'Fare'.

⁹⁴⁵ Convertito con la L. 98/2013.

burocratici e della consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni condotte dal Dipartimento della funzione pubblica.

Oltre a interventi di carattere generale, indispensabili per dare certezza ai tempi di conclusione delle pratiche, quale l'indennizzo automatico e forfettario, vi sono numerose misure che consentiranno di ridurre i costi burocratici, contribuiranno a rimettere in moto gli investimenti e agevoleranno la ripresa in settori chiave.

Il provvedimento interviene, infatti, su adempimenti burocratici particolarmente costosi per le imprese. Ad esempio, in materia di edilizia e di sicurezza sul lavoro sono stati stimati costi pari a circa 7,7 miliardi all'anno per le PMI. I risparmi derivanti dagli interventi del D.L. 'Fare' sono stati quantificati in via preliminare in circa 500 milioni all'anno.

Interventi di carattere generale

È stato introdotto il diritto all'indennizzo automatico e forfettario in caso di mancato rispetto dei tempi per la conclusione delle pratiche. A questo scopo, tutti i provvedimenti devono indicare: i termini per la conclusione, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo, nonché fare riferimento all'indennizzo. In caso d'inosservanza del termine di conclusione del procedimento la Pubblica Amministrazione e il responsabile del procedimento devono corrispondere⁹⁴⁶, a titolo d'indennizzo, 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 2.000 euro. Al fine di ottenere l'indennizzo, entro 20 giorni dalla data di scadenza del termine del procedimento, l'interessato deve richiedere l'attivazione del potere sostitutivo⁹⁴⁷. La disposizione è volta a garantire l'effettività dei principi sanciti dalla L.241/1990 e, in particolare, a rafforzare l'impegno delle pubbliche amministrazioni per ridurre e dare certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti, introducendo un meccanismo a titolo sanzionatorio. Come dimostrato da diverse indagini nazionali e internazionali, infatti, il rispetto dei tempi di conclusione del procedimento costituisce uno dei capisaldi della politica di semplificazione perché fornisce una leva decisiva per recuperare lo svantaggio competitivo, migliorare la performance della PA e contribuire a dare certezza alle attività d'impresa e ai diritti dei cittadini.

La disposizione si applica ai procedimenti avviati dal 21 agosto 2013 su istanza di parte, per i quali sussiste obbligo della PA di pronunciarsi. Sono escluse le ipotesi dei concorsi e quelle di silenzio-assenso e silenzio-rifiuto. Inoltre non è applicabile nelle ipotesi di denuncia di inizio attività e di Segnalazione certificata di inizio attività⁹⁴⁸. L'indennizzo da ritardo è una fattispecie diversa da quella del risarcimento del danno ingiusto cagionato dalla PA. L'indennizzo da ritardo

⁹⁴⁶ La sentenza di condanna a carico dell'amministrazione viene comunicata anche alla Corte dei Conti ai fini del controllo di gestione sulla PA, al procuratore regionale della Corte dei Conti e al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.

⁹⁴⁷ Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non adempia, l'interessato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per chiedere l'indennizzo forfettario o il risarcimento con rito accelerato. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o respinto per manifesta infondatezza, il ricorrente deve pagare una somma da 2 a 4 volte il contributo unificato.

⁹⁴⁸ Disposizioni contenute nella Direttiva 9 gennaio 2014, di attuazione delle disposizioni di cui all'art.28 del D.L. 69/2013.

prescinde, infatti, dalla dimostrazione dell'esistenza di un danno, quindi il pagamento della somma è dovuto anche nel caso in cui la mancata emanazione del provvedimento è riconducibile a un comportamento scusabile. Il pagamento dell'indennizzo da ritardo non fa, comunque, venire meno l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo.

Decorsi 18 mesi, sulla base di un apposito monitoraggio, sono stabiliti la conferma, la rimodulazione (anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi) o la cessazione delle disposizioni stesse.

Sull'esempio della Commissione Europea e di altri Paesi dell'Unione, sono state introdotte le 'date uniche' di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi⁹⁴⁹. Le nuove disposizioni normative e regolamentari e gli atti amministrativi a carattere generale, adottati da amministrazioni dello Stato, devono fissare la data di efficacia degli obblighi al 1° luglio o al 1° gennaio successivi all'entrata in vigore delle norme. In caso di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa, possono essere fissate date diverse. Il responsabile della trasparenza di ciascuna amministrazione competente deve pubblicare sul sito istituzionale lo scadenario, con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti. Tale scadenario va inoltre comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica per la pubblicazione riepilogativa sul sito istituzionale, in una sezione apposita. L'inosservanza di tali obblighi costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. Le modalità di pubblicazione delle 'date uniche' di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi, sono state disciplinate da un apposito decreto⁹⁵⁰, che stabilisce che entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, su ogni sito web istituzionale delle PA, nella sezione 'Amministrazione Trasparente', dovrà essere creata un'apposita area denominata 'scadenario dei nuovi obblighi amministrativi', distinguendo tra quelli che hanno per destinatari i cittadini e quelli che riguardano le imprese.

Il Dipartimento della Funzione pubblica, sulla base delle informazioni ricevute dalle Amministrazioni dello Stato, deve pubblicare sul suo sito un'apposita sezione che riepiloga gli scadenari in successione temporale, distinti per destinatari e amministrazione competente.

Semplificazioni per i cittadini

Sono stati, inoltre, semplificati gli adempimenti per il riconoscimento della cittadinanza: allo straniero o all'apolide, nato in Italia non sono imputabili le eventuali inadempienze riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione. L'interessato può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni documentazione idonea (ad esempio, con certificazioni scolastiche o mediche, attestanti la presenza del soggetto in Italia sin dalla nascita e l'inserimento dello stesso nel tessuto socio-culturale).

⁹⁴⁹ Per obbligo amministrativo s'intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della P.A.

⁹⁵⁰ Dpcm 8 novembre 2013, adottato su proposta del ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione.

Altre misure riguardano la produzione di documenti sanitari da parte dei cittadini, in vista di una sempre più ampia decertificazione. In particolare, il certificato medico che indica la data presunta del parto, il certificato di parto e il certificato di interruzione di gravidanza sono trasmessi dal medico del SSN, o dalla struttura sanitaria, esclusivamente per via telematica. In questo modo, la lavoratrice non è più obbligata alla trasmissione dei certificati e si consente una gestione semplificata dell'iter amministrativo dei dati relativi alla maternità⁹⁵¹.

Sono inoltre soppresse numerose certificazioni sanitarie, ritenute non più utili. Non dovranno essere più presentati, tra gli altri: il certificato d'idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego; i certificati medici degli addetti al servizio farmaceutico; il certificato medico comprovante l'idoneità fisica e psichica per la nomina a giudice di pace e per la nomina a giudice onorario aggregato; limitatamente alle lavorazioni non a rischio, il certificato d'idoneità per l'assunzione come apprendista.

L'accesso alla rete internet al pubblico tramite *wi-fi* è stato liberato da ogni obbligo di identificazione personale degli utilizzatori⁹⁵² per esercizi commerciali, bar, etc. ovvero per tutte le attività per cui l'accesso a internet non costituisca attività commerciale prevalente.

Infine, è stato modificato il sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, con lo snellimento e la digitalizzazione di alcune pratiche. In particolare, la principale misura prevede la riduzione del 30 per cento della somma da pagare, se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica⁹⁵³. Sarà possibile pagare direttamente all'agente della Polizia Stradale al momento della contestazione, se questi è dotato di apparecchiatura per il pagamento elettronico. Per tale motivo è prevista la stipula di convenzioni con Poste SpA e altri intermediari finanziari al fine di favorire la diffusione di strumenti di pagamento elettronico o agli autotrasportatori in casi specifici. Un'ulteriore misura verso la digitalizzazione delle multe prevede che chi ha un indirizzo PEC possa ricevere i verbali di accertamento direttamente per posta elettronica. In questo caso è stabilita l'esenzione dal pagamento delle spese di notifica.

Da gennaio 2014 in caso di rinnovo della patente, sarà emesso un nuovo documento, con una nuova foto e nuova data di scadenza, più eventuali variazioni anagrafiche. Il documento sarà una tessera plastificata conforme al nuovo formato europeo e stampato con nuove modalità laser con criteri antifalsificazione.

Semplificazioni per le imprese

I provvedimenti di semplificazione messi in campo per le imprese sono diretti a recuperare lo svantaggio competitivo dell'Italia e in tal senso agiscono su diversi fronti.

⁹⁵¹ Il D.L. 150/2013 proroga il termine per l'adozione del decreto ministeriale relativo all'invio telematico del certificato medico di gravidanza.

⁹⁵² D.L. 69/2013, art.10.

⁹⁵³ Tale beneficio, però, non si applica nel caso di infrazioni gravi - punite con la sospensione della patente o con la confisca del veicolo. Sono escluse anche le violazioni del codice penale (quali l'ebbrezza media e grave) e quelle per le quali il Codice della Strada non prevede la possibilità di pagamento ridotto (quali il forzamento di un posto di blocco o l'inversione in autostrada). Inoltre lo sconto non si applica nel caso di divieto di sosta.